

LE@RDI

**REGOLAMENTO
ISTITUTO
A.S. 2009/2010**

Regolamento d'Istituto

Il regolamento d'Istituto vuole esprimere indicazioni sul buon funzionamento dell'Istituto, tenendo presente che lo stesso è un luogo di formazione culturale e professionale e di democrazia partecipativa in costante evoluzione.

Tutte le componenti della scuola, alunni, Dirigente Scolastico, personale docente e non docente, sono sollecitate a cooperare, nell'ambito delle proprie competenze, per il perseguimento degli obiettivi dell'Istituto, deliberati dai vari organi.

In tale ambito l'Istituto s'impegna a sostenere l'inserimento e l'integrazione di alunni portatori di handicap.

I PARTE - ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 - CONSIGLIO DI CLASSE

Vige la normativa prevista dall'art. 3 D.P.R. 416. Il Consiglio è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o da un docente suo delegato almeno una volta per quadrimestre in aggiunta alle sedute d'obbligo per gli scrutini e per le proposte di adozione dei libri di testo, altre convocazioni di tipo straordinario possono essere effettuate, su richiesta scritta e motivata da parte di almeno 2/3 dei suoi componenti, escludendo dal computo il Dirigente Scolastico. Le riunioni del Consiglio possono, su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, in casi particolari essere aperte a tutti i genitori e studenti della classe, con diritto di parola, ma senza diritto di voto. Uno dei componenti del Consiglio avrà cura di stendere il verbale della seduta, copia del quale (esclusi argomenti riguardanti persone) potrà essere rilasciata, a richiesta, ai soli componenti del Consiglio di classe, fatta salva la preventiva approvazione del verbale stesso. Il Consiglio di classe deve, tra l'altro, esaminare le proposte di attività intra-extra-parascolastiche, esprimendo su di esse un parere obbligatorio.

Art. 2 - COLLEGIO DOCENTI

Vigono le norme previste dal D.P.R. 416/74, art. 4, nella loro integrità.

Art. 3 - CONSIGLIO D'ISTITUTO

Vige la normativa di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 416/74. Le norme relative al suo funzionamento sono contenute nel regolamento tipo cui si fa espresso riferimento (vedi C.M. 16/4/75 n. 105). Le sedute del Consiglio possono essere aperte a tutti gli elettori, nei limiti della capienza dei locali, ad eccezione delle discussioni e deliberazioni riguardanti persone. Alle medesime possono essere invitati esperti per formulare pareri in merito ad argomenti di particolare rilevanza.

Art. 4 - COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

I Collaboratori del Dirigente Scolastico costituiscono con il Dirigente Scolastico stesso il *Consiglio di Dirigenza Scolastica*. In caso di eventi di particolare gravità, uno dei collaboratori può richiedere la convocazione immediata del Consiglio di Dirigenza Scolastica.

Art. 5 - COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI

Vige la normativa prevista dall'art. 8 del D.P.R. 416/74.

Art. 6 - DISCIPLINA ALUNNI

Vige la normativa prevista dalla legge 11/10/77 n. 748, art. 6.

II PARTE - ASSEMBLEE

Tutte le componenti della scuola, unitamente ai genitori degli alunni, hanno diritto a convocare assemblee di loro spettanza, nell'ambito delle norme vigenti. Il Consiglio d'Istituto è tenuto a valutare le indicazioni emerse, nel corso delle assemblee citate, previa presentazione di regolare verbale da parte delle componenti interessate.

Art. 7 - ASSEMBLEE STUDENTESCHE

Vigono le norme previste dagli artt. 42, 43, 44 del D.P.R. 416/74. La richiesta scritta e firmata dell'assemblea deve essere presentata con almeno cinque giorni non festivi di anticipo sulla data prevista, con l'indicazione del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno. È autorizzabile un'assemblea al mese, ad eccezione del mese conclusivo delle lezioni.

Si obbligano i delegati degli studenti a predisporre il regolamento per il funzionamento dell'assemblea, ricordando di redigere il verbale dell'assemblea stessa, da inoltrarsi al Dirigente Scolastico.

Per l'eventuale partecipazione di estranei all'assemblea occorre l'autorizzazione del Consiglio d'Istituto. Si esclude che gli allievi che non partecipino all'assemblea possano lasciare l'Istituto prima del termine normale dell'orario scolastico.

Art. 8 - ASSEMBLEA DEI GENITORI

Si fa espresso riferimento alle norme contenute nel D.P.R. 416/74, agli artt. 45 e 46.

A norma dell'art. 45 del citato Decreto, l'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, tale regolamento è inviato in visione al Consiglio d'Istituto..

I genitori possono riunirsi in orario extrascolastico, dietro preavviso e compatibilmente con le disponibilità di locali e di personale ausiliario per la vigilanza dei locali dell'Istituto, su richiesta dei rappresentanti eletti.

Art. 9 - ASSEMBLEA DOCENTI

Vige la normativa prevista all'art. 60 del D.P.R. 417/74, con le modificazioni previste dal D.M. 25/6/75 e dalla C.M. 169 del 25/6/75.

Art. 10 - ASSEMBLEA PERSONALE NON DOCENTE

Vige la normativa prevista dall'art. 22 del D.P.R. 420/74, con le modificazioni previste dal D.M. 25/6/75 e dalla C.M. 169 del 25/6/75.

Art. 11 - RAPPRESENTANTI DI CLASSE

I rappresentanti di classe, eletti in base al D.P.R. 416 del 31/5/74, devono svolgere i seguenti compiti:

1. rappresentare la classe nelle eventuali richieste al Dirigente Scolastico e nei Consigli di classe aperti;
2. informare puntualmente e correttamente i compagni delle comunicazioni date dal Dirigente Scolastico nelle riunioni dei rappresentanti da questa promosse;
3. curare il trasferimento del registro di classe nelle varie aule in cui si svolgono le lezioni ed occuparsi dell'armadio ubicato nelle aule, se presente;
4. chiudere a chiave l'aula e conservare la chiave durante l'intervallo e per gli spostamenti nei laboratori, palestra o aule speciali
5. richiedere per iscritto al Dirigente Scolastico le autorizzazioni per le assemblee di classe, secondo le seguenti norme:
 - a) inoltro della richiesta con cinque giorni feriali di anticipo sulla data della prevista assemblea;
 - b) indicazione dell'ordine del giorno;
 - c) indicazione delle ore e del giorno di assemblea, che devono variare lungo il corso dell'anno (nel limite di due ore per assemblea al mese);
 - d) acquisizione delle firme per assenso dei docenti nelle cui ore di lezione si svolge l'assemblea.
6. controfirmare tutte le comunicazioni di interesse per la classe;
7. controfirmare (unitamente agli altri componenti della classe) il verbale di consegna della classe, in cui viene specificato lo stato dell'ambiente e degli arredi, e il verbale di riconsegna;
8. controfirmare i piani di lavoro e le relazioni finali di ogni docente della classe.

III PARTE - FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA, DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA

Art. 12 - FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA

Il funzionamento della biblioteca e della mediateca è regolato dalla Commissione Biblioteca designata annualmente dal Collegio Docenti, composta da due o tre docenti e da un addetto della Segreteria. Il *Responsabile della Biblioteca* è un docente, subconsegnatario del materiale librario a nome del Dirigente Scolastico, e da lui nominato fra i designati.

L'uso della biblioteca è aperto a tutte le componenti dell'Istituto (Dirigente Scolastico, docenti, non docenti, allievi, genitori degli allievi). La biblioteca rimarrà aperta, per la consultazione e per il prestito, secondo gli orari previsti dalla Commissione. Il regolamento della biblioteca, redatto dal responsabile d'intesa col Dirigente Scolastico, sarà fissato alla porta d'ingresso della stessa e notificato a tutte le classi.

Art. 13 - FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA

Il funzionamento dei laboratori è regolato da uno o più docenti responsabili, nominati dal Dirigente Scolastico su proposta del Collegio dei Docenti. Tali docenti, d'intesa col Dirigente Scolastico, predispongono il regolamento per il buon funzionamento dei laboratori e per la manutenzione degli strumenti ivi giacenti. Nei laboratori gli allievi accedono accompagnati e vigilati da un docente, il quale avrà cura di fare firmare agli allievi il relativo foglio di presenza e permanenza nel laboratorio.

Il funzionamento della palestra è regolato da un docente responsabile, nominato dal Dirigente Scolastico su proposta del Collegio dei docenti. Durante l'orario delle lezioni la palestra è riservata agli allievi dell'Istituto, ai fini dello svolgimento delle lezioni di Educazione Fisica; in detto periodo deve essere sempre assicurata la presenza di un insegnante e di un operatore scolastico.

La palestra potrà essere concessa in uso, in orario extrascolastico, a tutte le componenti dell'Istituto, così come ad enti, società sportive ed organizzazioni varie, previa presentazione delle richieste al Consiglio d'Istituto che ne rilascia l'assenso alle disposizioni inerenti la sicurezza. I regolamenti devono rimanere costantemente affissi alle pareti dei laboratori e della palestra, per consentire un efficace funzionamento degli stessi. Nei laboratori, nelle aule speciali e nella palestra gli alunni sono responsabili del materiale loro affidato.

IV PARTE - LIBERTA' D'INFORMAZIONE

Art. 14

Le comunicazioni ufficiali, le circolari, le convocazioni degli organi collegiali con i relativi ordini del giorno, le deliberazioni del Consiglio d'Istituto ed ogni altro documento che lo richieda per legge, sono esposti all'ALBO dell'Istituto.

Art. 15

Le comunicazioni sindacali sono esposte nell'apposito spazio a ciò predisposto.

Art. 16

La libertà d'informazione sarà realizzata dando la possibilità a tutte le componenti dell'Istituto di diffondere le proprie opinioni per iscritto: tutto il materiale affisso nelle bacheche o diffuso all'interno dell'Istituto, previa comunicazione al Dirigente Scolastico, dovrà essere debitamente firmato ai fini delle eventuali responsabilità penali.

Art. 17 - USO DELLA FOTOCOPIATRICE E DEL CICLOSTILE

Tutte le componenti dell'Istituto hanno la facoltà di usufruire, per le attività inerenti le loro competenze, della fotocopiatrice previo rilascio tessera personale e del ciclostile, l'uso delle attrezzature è gratuito per le attività didattiche. Le fotocopie per uso privato, previo rilascio della tessera personale da ritirare in segreteria saranno pagate al prezzo di costo, tale prezzo è stabilito dal Consiglio di Istituto e così pure quello delle fotocopie non riguardanti la didattica.

Art. 18

Nei locali dell'Istituto non è consentito:

- ✓ **fumare** (E' concesso fumare solo in cortile, sui terrazzi e **non nei bagni e solo durante l'intervallo**. La mancata osservanza della norma, verrà sanzionata a norma della legge N° 584 del 1975 e successive modificazioni.);
- ✓ **utilizzare e tenere accesi telefoni cellulari (come previsto dalla Direttiva n. 104/2007 del Min. P.I.);**
- ✓ **utilizzare Walkman (salvo che non abbiano valenza didattica);**
- ✓ **lasciare le aule sporche e/o in disordine**
(in tal caso il responsabile o, in mancanza, tutta la classe, dovrà effettuare la pulizia);
- ✓ **affiggere posters e altro materiale non attinente alla didattica**
- ✓ **utilizzare i distributori automatici di cibo e bevande al di fuori dell'intervallo.**

VI PARTE - REGOLAMENTO INTERNO ALUNNI

Art. 19

Gli studenti hanno il **diritto/dovere** di frequentare la scuola, di seguire le lezioni, di servirsi delle attrezzature didattiche e scientifiche in dotazione o, in caso di temporanea mancanza delle stesse, di organizzarne di alternative, ovviamente sotto la guida e la vigilanza degli insegnanti addetti e responsabili.

Gli studenti hanno altresì il dovere di presentarsi a scuola con un abbigliamento consono all'ambiente.

Art. 20

Gli studenti hanno il **diritto di essere** ampiamente e chiaramente **informati** sulle attività didattiche, sulla programmazione e sulla valutazione; *l'azione del docente deve conformarsi a questo diritto.*

Gli studenti stessi hanno, altresì, il **dovere d'informarsi** sempre, presso docenti, compagni, personale ATA, sulle attività scolastiche, anche integrative, proposte e/o svolte in loro assenza, di creare collegamenti con i compagni e, in generale, con le altre componenti della scuola, e di partecipare attivamente alla vita scolastica.

Art. 21

I diritti ed i doveri degli alunni sono disciplinati dal D.L.vo 297/94 al titolo I artt. 12, 13, 14; al titolo V capo I, II, III e IV; al titolo VII capo IV, V e VI e dal D.P.R. 26/06/98 n. 249.

Art. 22 - ENTRATA

L'entrata degli alunni nell'Istituto è consentita dall'ingresso principale di Via Leardi.

Per gli alunni della sede staccata l'ingresso è in via Canina, n.9 - Casale Monferrato

Le lezioni si svolgono secondo un orario formulato sulla base dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto e dalle proposte del Collegio dei Docenti in ordine alle esigenze più specificatamente didattiche.

L'accesso all'androne dell'Istituto è consentito dalle ore 7.30 sotto la sorveglianza di due docenti incaricati mentre quello alle aule avviene al suono del primo campanello; pertanto i Docenti dovranno trovarsi nelle rispettive aule almeno cinque minuti prima dell'orario d'inizio delle lezioni.

Il turno di assistenza dei docenti durante l'intervallo è fissato annualmente dalla commissione che si occupa della formulazione dell'orario scolastico, secondo quanto previsto nella contrattazione d'Istituto con le RSU.

Tutte le variazioni dell'orario scolastico disposte per qualsiasi motivo devono essere annotate tempestivamente sul Registro di classe.

Art. 23 - ENTRATA POSTICIPATA

Gli alunni che, per oggettivi motivi di trasporto non siano in grado di essere presenti in classe all'inizio delle lezioni, devono far compilare dai genitori la richiesta di entrata posticipata al Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico, dopo gli opportuni accertamenti, ha la facoltà di accogliere la richiesta.

Tale permesso sarà annotato sul Registro di classe.

Gli alunni con permesso di entrata posticipata saranno muniti di pass con dati anagrafici, fotografia e ora di entrata.

Gli alunni dovranno comunque presenziare alle lezioni non oltre il termine precisato sul permesso stesso.

In caso di ulteriore ritardo causa mezzi di trasporto, dopo il controllo presso la Portineria, gli studenti entreranno in classe e i collaboratori del Dirigente scolastico e/o la Segreteria alunni effettueranno gli opportuni controlli sulla veridicità del ritardo segnalato presso le aziende di trasporto interessate,

Art. 24 - ALUNNI IN RITARDO

*Il portone di ingresso all'Istituto verrà chiuso alle ore 7,50.

La verifica degli ingressi posticipati sarà effettuata da un delegato del Dirigente Scolastico, docente o personale ATA.

*Gli alunni maggiorenni e minorenni che entrano in istituto in ritardo provvisti di certificato medico e con la giustificazione del ritardo scritta sul libretto scolastico, dopo il controllo in portineria, si recano in classe dove il docente in servizio annoterà sul registro di classe "Ritardo giustificato"

*Gli alunni minorenni in ritardo entreranno in istituto, con giustificazione del ritardo scritta sul Libretto scolastico, accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci (cui sarà chiesto il documento di riconoscimento) e si recheranno in classe dove il docente in servizio annoterà sul registro di classe "Ritardo giustificato"

*Gli alunni maggiorenni in ritardo entreranno in istituto con la giustificazione scritta sul Libretto scolastico, dopo il controllo in portineria, e il loro ritardo sarà giustificato dalla Segreteria Alunni.

*Gli alunni della Sede staccata saranno ammessi in classe, in caso di ritardi anomali, previo consenso del Docente responsabile della sede staccata, o di un suo delegato, che valuterà le motivazioni del ritardo e disporrà per l'ammissione alle lezioni.

Il limite massimo di ritardi consentiti è di 4 per ogni quadrimestre, il superamento di tale limite può incidere sul voto di condotta.

Eventuali situazioni eccezionali saranno valutate dal Dirigente scolastico.

N.B. Le norme su esposte si applicano per gli ingressi in ritardo per qualsiasi ora di lezione mattutina o pomeridiana.

Art. 25 - USCITE ANTICIPATE

L'uscita anticipata per motivi di trasporto non deve essere scritta sul registro di classe, in quanto è autorizzata dal Dirigente dopo le opportune verifiche; l'elenco degli alunni autorizzati verrà dato dalla segreteria alunni e dovrà essere inserito nel registro di classe.

La richiesta per le uscite anticipate degli **alunni minorenni** deve essere fatta dal genitore sul Libretto scolastico

Gli stessi alunni potranno uscire anticipatamente solo in presenza dei genitori, o di chi ne fa le veci.

L'alunno maggiorenne potrà uscire anticipatamente ,dopo averne fatto richiesta sul libretto scolastico, solo previa telefonata dei genitori, o di chi ne fa le veci, alla Segreteria Alunni.

Le norme che regolano le uscite anticipate si applicano anche per tutte le lezioni in orario **pomeridiano** e valgono anche per gli studenti della **Sede staccata**

Le uscite anticipate saranno concesse solo per gravi e comprovati motivi.

Art. 26 - CAMBI D'ORA E SPOSTAMENTI DEGLI ALLIEVI

Nei cambi d'ora, o in caso di assenza del docente, gli allievi sono tenuti a non allontanarsi dall'aula ed a tenere un comportamento disciplinato al fine di non arrecare disturbo alle classi in cui si stanno svolgendo le lezioni.

Gli spostamenti degli allievi, da e verso le aule speciali, i Laboratori o la palestra, devono avvenire in silenzio al fine di non arrecare disturbo alle altre classi.

A tale scopo è necessaria l'autodisciplina da parte degli allievi e la fattiva collaborazione di tutto il personale docente e non docente.

Nessuno può uscire dalle aule durante le lezioni; tuttavia il docente, a seconda dei casi e dopo averne valutato l'opportunità, può autorizzare l'uscita di uno studente alla volta.

Le uscite degli allievi dalla classe per recarsi nella biblioteca d'istituto per svolgere ricerche, per recarsi da un altro docente su richiesta dello stesso, per recarsi in presidenza e/o segreteria devono essere autorizzate dal docente in servizio mediante la compilazione di apposito modulo di richiesta allegato al registro di classe e che sarà controfirmato dalla persona presso cui si è recato lo studente.

Quando gli allievi lasciano la classe per recarsi nei laboratori, in palestra, o in altre aule per assemblee, incontri, ecc. i rappresentanti di classe chiuderanno a chiave l'aula custodendo accuratamente la chiave.

Art. 27 - INTERVALLO

Durante l'intervallo delle lezioni, gli alunni devono uscire nei corridoi comportandosi in modo corretto e educato e i rappresentanti di classe devono chiudere a chiave l'aula.. Durante l'intervallo gli alunni devono uscire dai laboratori, dalle aule speciali e dalla palestra. Possono consumare la colazione nei corridoi, nel pieno rispetto della pulizia, recarsi in Segreteria oppure dal Dirigente Scolastico. Al suono del campanello di fine intervallo gli alunni devono rientrare sollecitamente nelle rispettive aule per riprendere puntualmente le lezioni.

È vietato consumare cibi e bevande nelle aule, nei laboratori, nelle aule speciali e nella palestra.

È fatto divieto agli allievi di entrare in aule non proprie sia durante l'intervallo sia in assenza delle classi titolari.

Art. 28 - USCITA

Al suono del campanello che segna il termine delle lezioni gli alunni attenderanno il consenso dell'insegnante che autorizzerà l'uscita dall'Istituto e vigilerà affinché questa avvenga in modo ordinato e sollecito.

Art. 29 - ASSENZE

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, si siano assentati dalle lezioni e dalle altre attività programmate dall'Istituto ritenute indispensabili per il completamento dei programmi didattici non possono essere riammessi senza giustificazione scritta. Tale giustificazione deve essere presentata nel giorno del loro rientro a scuola. La sua mancata presentazione deve essere annotata sul Registro di classe.

La giustificazione deve essere redatta sull'apposito *libretto scolastico personale* e, per gli allievi minorenni, firmata da un genitore, o da chi ne fa le veci, previo deposito della firma.

Gli allievi maggiorenni possono firmare personalmente le giustificazioni.

La famiglia, ogni cinque giustificazioni, è comunque tenuta a comunicare all'Istituto, entro la mattinata del rientro a scuola, di essere a conoscenza delle assenze dell'allievo.

Per le assenze causate da motivi di salute si esige il certificato medico, quando esse si protraggano per oltre cinque giorni (compresa la domenica e/o i giorni di vacanza)

Se l'allievo è sprovvisto di giustificazione deve ritirare in Segreteria alunni il "pass di ammissione in classe" e presentare la giustificazione il giorno successivo.

In caso di smarrimento del libretto delle giustificazioni, il genitore può richiedere per iscritto alla Segreteria il rilascio di un duplicato del libretto, previo pagamento del prezzo stabilito per il duplicato stesso.

VII PARTE - INFRAZIONI E SANZIONI

Art. 30

L'Organo di Garanzia dello Statuto delle studentesse e degli studenti è costituito dalle seguenti persone:

- ❖ Dirigente Scolastico;
- ❖ n. 2 docenti;
- ❖ n. 1 studente;
- ❖ n. 1 genitore.

Art. 31

In attuazione degli art. 2, 3 del D.L. 137 del 01/09/2008 e alla Legge del 30/10/2008 e n. 169 del 13/03/2009 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) è approvato il seguente *regolamento di disciplina*:

1. E' compito di tutto il personale, docente e non docente individuare e segnalare gli elementi che concorrono a costituire mancanza o infrazione disciplinare. Valutare tali elementi per giudicare se sono sufficienti a configurare un concreto caso di mancanza o infrazione disciplinare è competenza del Consiglio di classe, ristretto alla sola componente dei docenti; qualora l'alunno interessato sia favorevole, i rappresentanti degli alunni nel Consiglio di classe partecipano al Consiglio stesso esprimendo un parere sul caso e sulle relative sanzioni.
Il Consiglio di classe allargato, con presenza dei rappresentanti eletti dagli alunni e dai genitori della classe medesima, può essere riunito per esaminare i problemi di disciplina che coinvolgono il gruppo classe, ma non può trattare casi relativi ai singoli alunni.
2. Sono sanzionabili gli atteggiamenti di sistematico disimpegno nei confronti degli obblighi scolastici ed i comportamenti ripetuti o abituali in cui siano presenti aspetti che ragionevolmente si debbano ricondurre ad incuria, intenzione di offendere o danneggiare.
3. Quando è riscontrato un comportamento non idoneo alla vita scolastica, il personale deve contestarlo all'alunno/a con richiamo orale, senza avviare immediatamente la procedura disciplinare qui di seguito descritta, in modo che l'alunno/a possa comprendere le osservazioni e correggere le proprie azioni o il proprio atteggiamento.
Tali contestazioni devono essere espresse in modo chiaro e pacato: all'alunno/a è possibile chiedere ulteriori delucidazioni al docente o al non docente; l'alunno/a può sempre rivolgersi al Dirigente Scolastico, in

relazione alle competenze esclusive del medesimo, in merito al governo del personale.

4. Qualora il suddetto richiamo non produca alcun effetto, il personale ha facoltà di segnalare con nota scritta indirizzata al Dirigente Scolastico, in quanto Presidente dei Consigli di classe, i comportamenti che devono essere oggetto di un provvedimento disciplinare.
5. Rivestono carattere di mancanza o infrazione disciplinare da parte degli allievi e come tali daranno adito all'irrogazione di sanzioni e successivamente saranno verbalizzate durante i Consigli di classe per essere valutate ai fini dell'attribuzione del VOTO DI CONDOTTA i seguenti comportamenti:
 - a) la mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza;
 - b) la frequenza non regolare ai corsi non giustificata, la mancata o la tardiva presentazione della giustificazione in caso di assenza;
 - c) il comportamento irrispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico, del personale docente, non docente e dei compagni;
 - d) il mancato assolvimento degli impegni previsti dal lavoro scolastico;
 - e) l'intralcio o disturbo arrecato alle attività che si svolgono nelle classi;
 - f) la mancata trasmissione alla famiglia di comunicazioni della scuola o di un docente;
 - g) il danneggiamento doloso o colposo dei beni scolastici;
 - h) l'insufficiente rispetto dell'ambiente scolastico;
 - i) la dimenticanza reiterata del Libretto scolastico personale, il suo danneggiamento, qualsiasi forma di alterazione o contraffazione e il suo smarrimento;
 - j) la violazione del divieto dell'uso del cellulare durante le ore di lezione e nell'ambito dell'istituto.
6. Le note relative a mancanze o infrazioni disciplinari commesse dagli alunni devono essere contestate in modo circostanziato.
Tali contestazioni devono essere notificate all'interessato ed anche alla rispettiva famiglia.
Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di classe per discutere l'intervento disciplinare. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Il voto di condotta deliberato dal Consiglio di classe esprime la sintesi dei comportamenti positivi e negativi manifestati dallo studente. Una valutazione inferiore ai 7/10 impedisce la partecipazione alle visite di istruzione, ai viaggi e alle gite scolastiche di più giorni.

Le mancanze o infrazioni possono essere sanzionate con:

- a) Lettera del Dirigente Scolastico alla famiglia per denunciare la violazione di un obbligo scolastico e avvertire circa la possibilità di una futura sospensione;
- b) ammonizione scritta, che può prevedere la richiesta di scuse da parte dell'alunno, ;
- c) sequestro temporaneo del cellulare e abbassamento del voto di condotta in caso di uso dello stesso durante la permanenza in Istituto (per necessità improrogabili bisogna chiedere il permesso ai docenti o alla Dirigenza);
- d) esclusione dell'alunno da particolari attività non obbligatorie quali le visite di istruzione;
- e) sospensione dalle lezioni dopo 5 note gravi sul registro di classe;
- f) allontanamento dalla comunità scolastica (fino a 15 giorni). Deve essere adottata da un organo collegiale;
- g) in caso di pericolo per l'incolumità delle persone, allontanamento dalla comunità scolastica fino alla cessazione dello stato di pericolo dichiarato da professionisti competenti.
- h) In caso di reati che violino la dignità o il rispetto della persona umana il Consiglio di Istituto può adottare l' allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni;
- i) In caso di recidiva nei comportamenti indicati alle lettere e) ed f) del presente numero il Consiglio di Istituto può decidere per l' allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico e nei casi più gravi l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. In alternativa o congiuntamente alle stesse sanzioni potrà essere richiesto lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica svolte a scuola alla presenza del personale scolastico, scelte in connessione con il particolare tipo di mancanza oppure utili alla riparazione, riordino o buon

mantenimento dell'ambiente scolastico, secondo quanto sarà stato previsto dal Consiglio di classe contestualmente alle sanzioni medesime.

La scuola si riserva di chiedere agli alunni maggiorenni o alle famiglie dei minorenni la riparazione o il risarcimento dei danni arrecati alle cose, anche indipendentemente dal riscontro di mancanze disciplinari, qualora sia accertabile la responsabilità personale di tali danni. In caso di danni di cui non sia possibile identificare la responsabilità personale, la scuola quantificherà l'entità del danno che dovrà essere risarcito dagli alunni (o dalle famiglie) ripartendone l'onere tra tutti gli iscritti, se il danneggiamento è relativo a parti di uso comune, o ai fruitori specifici nel caso di uso limitato o riservato.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.

Per la sospensione temporanea dalle lezioni è ammesso il ricorso secondo le disposizioni del comma 4 art. 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Diritto dello studente alla riservatezza. La comunità scolastica tutela il diritto dello studente alla riservatezza:

- ❖ attraverso l'osservanza del segreto d'ufficio;
- ❖ il protocollo riservato dei documenti custoditi;
- ❖ l'applicazione della legge 241 del 7/8/1990;
- ❖ l'applicazione della legge 675 del 31/8/1996;
- ❖ l'applicazione del decreto n. 196/2003.

VIII PARTE - REGOLAMENTO INTERNO DOCENTI E PERSONALE ATA

Art. 32

I diritti e i doveri degli insegnanti sono regolati dal DP.R. 417///74 art. 61 ed art. 88, dal T.U. e dal C.C.N.S.

Art. 33

I docenti nel rispetto della libertà d'insegnamento hanno il dovere di promuovere il processo d'apprendimento volto allo sviluppo umano, culturale e civile degli alunni sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici della scuola secondaria superiore definiti dalle leggi dello Stato e dal P.O.F.

Art. 34

Gli insegnanti hanno il dovere di esporre e chiarire agli alunni i metodi e le finalità del loro insegnamento (contratto formativo), di fornire ulteriori spiegazioni a chi le richianda, d'esporre alla conclusione di ogni prova, la valutazione della stessa, indicando eventuali manchevolezze nella preparazione e nel metodo di studio e di concedere e richiedere colloqui individuali agli allievi.

Art. 35

I docenti devono elaborare collegialmente, attuare e verificare gli obiettivi del P.O.F.

Art. 36

Gli insegnanti sono tenuti a rispettare ogni impegno inerente alla funzione docente. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione, preparazione dei lavori degli Organi collegiali, partecipazione alle riunioni ed attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

Art. 37

Gli insegnanti sono tenuti:

1. all'inizio dell'anno scolastico, alla presentazione agli allievi della propria offerta formativa, indicandone obiettivi, metodi, strumenti e tempi (contratto formativo);
2. alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;

3. alla correzione degli elaborati ed alla loro riconsegna in un limite di tempo quanto più breve possibile, comunque non oltre quindici giorni;
4. a curare i rapporti con le famiglie degli allievi secondo le modalità ed i criteri adottati dal Collegio Docenti e definiti dal Consiglio d'Istituto;
5. a partecipare agli scrutini, agli esami ed a compilare gli atti relativi alla valutazione;
6. a rispettare il diritto alla riservatezza su quanto viene deliberato in sede di scrutinio e su eventuali notizie la cui divulgazione potrebbe arrecare pregiudizio all'Istituto;
7. a rispettare l'orario di lavoro, a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e con puntualità nelle ore successive;
8. ad assistere all'uscita degli alunni;
9. a sorvegliare gli alunni durante l'intervallo secondo i turni d'assistenza stabiliti;
10. a vigilare sugli alunni durante le assemblee studentesche, qualora abbiano scelto di parteciparvi;
11. a giustificare e ad ammettere in classe, su delega del Dirigente Scolastico, gli alunni che sono stati assenti e ad annotare sul Registro di classe le riammissioni.
12. usare (eventualmente) il cellulare al di fuori delle ore di lezione e delle riunioni.

Art. 38 - DOCENTE COORDINATORE

Il Dirigente Scolastico nomina all'inizio dell'anno scolastico, ed a turno, un docente coordinatore per ciascuna classe con il compito di raccogliere le esigenze didattiche delle componenti del Consiglio di classe, per trasmetterle al Dirigente Scolastico ai fini di una programmazione generale. Il docente coordinatore svolge altresì mansioni di Segretario del Consiglio di classe, con facoltà di delegare per questo compito un altro membro del Consiglio di classe, effettua il controllo settimanale del registro di classe e mensile dei Libretti scolastici segnalando tempestivamente al Dirigente Scolastico le eventuali irregolarità riscontrate.

Art. 39 - Diritto di sciopero

I docenti esercitano il diritto di sciopero secondo quanto previsto dall'art. 40 della Costituzione, dagli artt. 2 e 3 Legge 146/1990 e dalla contrattazione a livello di Istituto in coerenza con le norme del Contratto collettivo di lavoro vigente.

Art. 40 - PERSONALE ATA

I diritti ed i doveri del personale ATA sono regolati dal D.P.R. 420/74 agli artt. 5, 6, 7 e 20 e Legge 321/80

Il personale ATA è tenuto a:

- mantenere una condotta corretta nei rapporti con gli studenti e con i docenti coerente con le finalità educative della comunità scolastica;
- esercitare con diligenza, equilibrio, professionalità e responsabilità i compiti costituenti l'esplicazione del profilo professionale di titolarità.
- Al rigoroso rispetto del proprio orario di servizio
- A non abbandonare , durante il proprio orario di servizio, il posto di lavoro assegnato se non per gravi ed eccezionali motivi. L'allontanamento, comunque, deve sempre essere autorizzato.

In particolare il personale della Segreteria è tenuto a:

- rispettare la riservatezza nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente (legge 196/2003)
- fissare all'inizio d'ogni anno scolastico le norme per l'accesso alla Segreteria;
- comunicare al pubblico l'orario di apertura, deliberato dal Consiglio d'Istituto, tenuto conto delle esigenze dell'utenza, con apposito cartello esposto;
- nei rapporti con l'utenza a rispettare le disposizioni, in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa, previste dalla legge 241/90.
- Portare il cartellino di riconoscimento

In particolare i collaboratori scolastici sono tenuti a:

- sorvegliare le classi durante una breve assenza dell'insegnante e nei cambi d'ora;
- assistere gli allievi indisposti, in attesa dell'arrivo dei genitori o del personale sanitario.
- portare il cartellino di riconoscimento.

In particolare gli Assistenti tecnici sono tenuti a:

- ° predisporre i laboratori per l'effettuazione delle lezioni da parte dei docenti
- ° dare supporto tecnico alle attività didattiche nei laboratori
- ° portare il cartellino di riconoscimento

IX PARTE - ALLEGATI

Art. 41

Sono allegati al presente documento e ne costituiscono parte integrante i seguenti regolamenti:

- a) regolamento dei viaggi di istruzione;
- b) regolamento per l'accesso al servizio Internet;
- c) regolamento della biblioteca;
- d) regolamento del laboratorio di chimica;
- e) regolamento dei laboratori di informatica;
- f) regolamento del laboratorio linguistico.
- g) il piano di sicurezza
- h) regolamento organo di garanzia

X PARTE - NORME FINALI

Art. 42

Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio d'Istituto ed entra immediatamente in vigore all'atto della sua pubblicazione.

Art. 43

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio d'Istituto, espressamente convocato e con esplicito ordine del giorno, a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 44

Il Dirigente Scolastico, tutti i docenti, il personale non docente e gli allievi sono tenuti ad osservare ed a fare osservare il presente regolamento. L'inosservanza costituisce inadempienza agli obblighi di servizio.